

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, MICELI VITO, SANTAGATI, BAGHINO,
TRANTINO, PAZZAGLIA**

Presentata il 2 febbraio 1977

Riordinamento del Servizio informazioni difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel contesto generale dell'attività informativa per la sicurezza — che abbiamo delineato con apposita proposta di legge — si inserisce la fisionomia del Servizio informazioni difesa (SID), che qui presentiamo.

Questa proposta di legge va pertanto esaminata in parallelo a quella contraddistinta con il n. 1087 e denominata « Attività informativa e tutela del segreto nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato: organizzazione e attribuzioni ».

La ristrutturazione del Servizio informazioni difesa (SID), ferma restando l'attuale collocazione, si rende indispensabile per vari ordini di esigenze essenzialmente connesse alle carenze normative che sono state denunciate da più parti, anche dallo stesso Servizio.

Attualmente sono caratterizzate da indeterminatezza le norme vigenti relative ai compiti ed alle dipendenze del Servizio; non è definita con precisione la collocazione del Servizio nel contesto nazionale dell'attività informativa per la sicurezza; non sono stabiliti chiaramente i rapporti che il Servizio deve sviluppare con gli altri organismi che operano direttamente o indiret-

tamente nel settore; non risultano chiare le posizioni reciproche del Servizio, del SDS, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia, né le rispettive responsabilità; mancano le norme concernenti il coordinamento dell'attività informativa per la sicurezza ed il controllo politico e parlamentare.

Inoltre non sono ufficialmente sancite le speciali caratteristiche e le speciali modalità operative del Servizio.

A parte le incidenze sulla efficienza dell'organismo e dell'intera specifica struttura nazionale, le citate carenze hanno contribuito a fare acquisire dalla pubblica opinione una immagine distorta dei servizi di sicurezza.

Di tutto ciò è stato tenuto conto nello studio per la formulazione della presente proposta che tende a pervenire alla ristrutturazione del Servizio e, nel contempo, alla definizione di una fisionomia dell'organismo il più possibile chiara e precisa, almeno nei limiti consentiti dalle peculiarità proprie degli strumenti di sicurezza.

Con la soluzione che si propone si tende, in particolare, a soddisfare le fondamentali esigenze di garanzia e di autono-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mia, attraverso la precisa definizione delle attribuzioni e la chiara delimitazione delle competenze: garanzia e autonomia dalle strumentalizzazioni e dalle interferenze.

L'adozione della nuova normativa conferirà certamente un più alto grado di funzionalità al Servizio, che potrà sfruttare interamente tutte le possibilità che vengono offerte dalla sua struttura unitaria, comprendente due componenti fondamentali — l'attività informativa e quella controinfor-

mativa — che sono interdipendenti e complementari.

Il problema dei Servizi informativi operativi e situazione (SIOS), di forza armata, cui sono affidati compiti di carattere tecnico-militare è considerato in questa proposta di legge esclusivamente in relazione alle dipendenze.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Compiti e dipendenza
del Servizio informazioni della difesa).*

Il Servizio informazioni della difesa (SID), alla diretta dipendenza del Ministro della difesa, svolge attività informativa, controinformativa e di tutela del segreto per la sicurezza dello Stato nella sua posizione di soggetto internazionale.

Sono compiti fondamentali del SID:

la ricerca informativa per la difesa e la sicurezza nazionale;

l'opera contro le attività informative e contro qualsiasi altra attività dannosa al potenziale difensivo del Paese;

la tutela del segreto politico-militare e degli altri segreti dello Stato;

la ricerca tecnico-operativa per gli stati maggiori delle forze armate.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministro della difesa).

Al Ministro della difesa compete l'esercizio della vigilanza e del controllo sul Servizio informazioni della difesa (SID) nonché la responsabilità della applicazione delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla politica informativa e alla tutela del segreto.

Nell'ambito dell'organizzazione militare il Capo di stato maggiore della difesa esercita la sovrintendenza sui Servizi informativi, operativi e situazione (SIOS) di ciascuna Forza armata.

ART. 3.

*(Compiti, responsabilità e dipendenza
del capo del SID).*

Il Capo del servizio informazioni della difesa (SID) dipende dal Ministro della difesa, al quale riferisce in via diretta.

Nell'ambito delle sue competenze:

esplica la direzione del servizio regolando e coordinando l'attività degli organi dipendenti:

esercita azione di controllo per la corretta applicazione dei compiti di istituto;

assolve, per i problemi concernenti la tutela del segreto, la funzione di consulente tecnico del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza;

assume la responsabilità della esecuzione dei provvedimenti connessi con la tutela del segreto sia per gli interessi nazionali che per quelli comunitari.

Il Capo del Servizio si avvale dell'opera di due vice capi Servizio, uno militare e l'altro civile, ed è assistito da un ufficio di consulenza giuridica, composto da magistrati della giustizia militare, ordinaria ed amministrativa.

ART. 4.

(Scelta e nomina del Capo e dei vice capi Servizio).

Il Capo del Servizio informazioni della difesa (SID) è scelto fra i generali di corpo d'armata, o gradi equivalenti, in servizio permanente effettivo.

I due vice capi del Servizio, uno militare e l'altro civile, sono rispettivamente scelti tra i generali di divisione, o gradi equivalenti, in servizio permanente effettivo, e funzionari di grado corrispondente in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il Capo del Servizio informazioni della difesa (SID) ed i vice capi del Servizio sono nominati su proposta del Ministro della difesa, dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza.

ART. 5.

(Ordinamento del Servizio).

Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il Servizio informazioni della difesa (SID) è articolato in branche operative, tecniche e logistiche, che configurano una struttura per reparti, uffici e unità speciali.

L'ordinamento del Servizio informazioni della difesa (SID), definito in tutti gli aspetti dal Ministro della difesa, è sottoposto per l'approvazione al Presidente del

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consiglio dei ministri che lo emana con proprio decreto previo parere del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza.

ART. 6.

(Cooperazione del Servizio informazioni della difesa con gli altri organi dello Stato).

Il Servizio informazioni della difesa (SID) ai fini della più efficace collaborazione tecnico-operativa mantiene costante collegamento con il Servizio di sicurezza del Ministero dell'interno (SDS) e con i Comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Ferme restando le responsabilità dei singoli organi nei settori di competenza, tale collaborazione si sviluppa:

al livello superiore, nel Comitato di coordinamento del Ministero dell'interno, per la sicurezza interna, e nel Comitato di coordinamento del Ministero della difesa, per gli aspetti attinenti ai compiti istituzionali del Servizio informazioni della difesa (SID);

agli altri livelli, a cura degli organi tecnico-operativi, centrali e periferici, nelle rispettive sedi giurisdizionali.

ART. 7.

(Tutela dei procedimenti, strutture e reti informative).

Il Servizio informazioni della difesa (SID) si avvale, nello sviluppo delle attività che riguardano la sicurezza, di qualsiasi canale, persona o organo, ritenuto idoneo.

Sono tutelati dal segreto i procedimenti informativi, le strutture operative, le reti e le singole fonti informative del servizio.

ART. 8.

(Responsabilità della valutazione ed utilizzazione dei dati informativi).

Gli organi tecnico-operativi del Servizio informazioni della difesa (SID), ad ogni livello e nell'ambito della propria competenza, hanno l'obbligo e la responsabilità della valutazione dei dati informativi.

Il Servizio riferisce direttamente al Ministro della difesa. Informa le altre Autorità ed enti, per le materie di rispettiva competenza, nelle forme e nei modi stabiliti dal Ministro della difesa, sentito il parere del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza.

ART. 9.

(Rapporti del Servizio informazioni della difesa con la polizia giudiziaria).

Il Servizio informazioni della difesa (SID) non svolge attività di polizia giudiziaria e, quando necessario, si avvale degli organi competenti.

In questo settore, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8 della presente legge, gli organi del Servizio informazioni della difesa (SID), a qualsiasi livello, hanno l'obbligo di comunicare direttamente i fatti e le notizie che rientrano nella competenza della polizia giudiziaria ai corrispondenti organi della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza sempre che non interferiscano con l'attività informativa d'istituto; in questi casi la segnalazione è inoltrata al Capo del Servizio che ne informa il Ministro della difesa.

ART. 10.

(Collaborazione con analoghi organismi dei paesi alleati).

Il Servizio informazioni della difesa (SID), in aderenza e nei limiti dei compiti istituzionali, sviluppa rapporti di collaborazione con gli analoghi servizi dei paesi alleati, secondo le direttive del Ministro della difesa ed in conformità alle decisioni del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza.

ART. 11.

(Regolamento interno).

Con apposito regolamento interno, emanato dal Ministro della difesa, previo parere del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza, vengono indicati con precisione e chiarezza, per tutti gli organi del Servizio informazioni della difesa (SID), ad ogni livello, i compiti, le responsabilità, le dipendenze, i vincoli di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

collaborazione ed ogni altro elemento necessario al fine di evitare interferenze, indeterminatezze e dispersioni nello svolgimento delle attività.

ART. 12.

(Personale del Servizio informazioni della difesa).

Il personale del Servizio informazioni della difesa (SID) è inquadrato in un ruolo speciale, nell'ambito del Ministero della difesa.

È ammesso, nel ruolo speciale, a domanda e previo concorso, personale sia militare che civile del Ministero della difesa.

È ammesso altresì, con le modalità sopra indicate, personale di altri ministeri ad integrazione degli organici per incarichi richiedenti particolari qualificazioni.

Il personale assegnato al ruolo speciale è tenuto alla frequenza di un corso di addestramento prima dell'inizio della attività di servizio ed a successivi corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Le norme concernenti il ruolo speciale, la posizione ed il sistema di avanzamento del personale sono stabiliti dal Ministro per la difesa sentito il parere del Consiglio superiore per le informazioni e la sicurezza.

ART. 13.

(Deviazioni e sanzioni).

Il personale del Servizio informazioni della difesa (SID), che viola il dovere del segreto ovvero svolge attività informativa in contrasto con i compiti istituzionali è immediatamente allontanato dal Servizio indipendentemente da ogni altro provvedimento.

ART. 14.

(Stanziamenti e utilizzazione dei fondi).

Alle spese del Servizio informazioni della difesa (SID) si provvede con specifico stanziamento annuale sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Capo del Servizio informazioni della difesa (SID) avvalendosi di un apposito ufficio di amministrazione utilizza i fondi in aderenza alle esigenze e sulla base delle prescrizioni e dei vincoli indicati dal Ministero della difesa cui compete il diretto controllo amministrativo.